

N. PAC	2006 - 175
PROTOCOLLO N.	8095 DEL 29.12.2006
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore cereali - Reg.to (CE) n. 1885/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia.

Richiamasi attenzione sulla su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 364/2006](#) che a pag. 57 pubblica il Reg.to (CE) n. 1885/2006 concernente l'oggetto, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Si fa presente che con detto regolamento la Commissione ha aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, un contingente tariffario d'importazione (**n.d'ordine 09.4008**) per i prodotti di cui ai codici NC 0714 1010, 0714 1091 e 0714 1099 originari della Thailandia, al dazio doganale del 6 % ad valorem, a condizione che detti prodotti siano importati a fronte di titoli d'importazione (il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand).

I suddetti titoli d'importazione devono recare:

- nella casella 8: "Thailandia";
- nella casella 19: la cifra 0 [fatto salvo quanto indicato al punto 3) circa l'eccedenza non superiore al 2%];
- nella casella 20: il nome della nave (che figura sul titolo di esportazione thailandese), il numero e la data del titolo thailandese;
- nella casella 24: "dazi doganali limitati al 6% ad valorem [Reg.to (CE) n. 1885/2006]".

Si fa presente che:

- 1) - il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione;

2) - qualora i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, la parte eccedente **non** potrà essere immessa in libera pratica alle condizioni di cui sopra fino a quando non saranno presentati nuovi titoli d'importazione (titoli complementari) rilasciati appositamente per tali eccedenze;

3) - nel caso in cui detta eccedenza non superi del 2% al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli presentati la Dogana, su richiesta dell'importatore, autorizza l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato. Questa cauzione è svincolata nel momento in cui l'importatore presenta alla dogana di cui sopra, per i quantitativi in causa, un **titolo d'importazione complementare** che dovrà recare nella **casella 20** la seguente dicitura "**Titolo complementare, Reg.to (CE) n. 1885/2006 art.6**";

4) - il titolo d'importazione complementare dopo essere stato imputato e vistato, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al punto 3), deve essere restituito quanto prima all'organismo emittente. La cauzione viene incamerata se detto titolo complementare non viene presentato in Dogana entro un termine di 4 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo caso di forza maggiore;

5) - alle importazioni effettuate a fronte del contingente in questione non si applicano le disposizioni di cui all'art.5, paragr.1, quarto trattino, del Reg.to (CE) n. 1291/2000. Pertanto è richiesto il titolo anche per quantitativi minimi;

6) - in deroga all'art.6 del Reg.to (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo di esportazione thailandese; tuttavia non può essere posteriore al 31 dicembre 2007 (art.8 Reg.to 1301/2006).

Ad ogni buon fine e per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (CE) n. 1885/2006 che potrà essere visualizzato cliccando su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 364/2006](#) .

Si prega di informare gli uffici dipendenti e gli operatori interessati.

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini